

La riforma degli ammortizzatori sociali

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

La riforma degli ammortizzatori sociali

Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali
si fonda su **3 pilastri**:

- o **Istituzione dell'ASPI** (Assicurazione Sociale per l'Impiego) rivolta ai soggetti che si trovano involontariamente disoccupati
- o **Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro** (CIGO, CIGS e Fondi di Solidarietà) rivolti ai soggetti sospesi in conseguenza di crisi temporanee
- o **Strumenti di gestione degli esuberi strutturali** rivolti ai lavoratori anziani in uscita dal mondo del lavoro

La riforma degli ammortizzatori sociali

Gli obiettivi principali della riforma degli ammortizzatori sociali sono 2:

- ❑ Riordino della cassa integrazioni guadagni con riduzione dei casi di utilizzo ed allargamento della platea dei potenziali beneficiari
- ❑ Rivisitazione delle indennità contro la disoccupazione sostituite da un trattamento di valore medio tra quelli oggi esistenti (più alto della disoccupazione ordinaria e più basso della mobilità), destinato alla generalità dei lavoratori

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 1)

La riforma prevede la costituzione di un **nuovo istituto** per la **tutela del reddito** del lavoratore dipendente, nel periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva rioccupazione

ASPI

dal 1° gennaio 2013

per eventi di disoccupazione che si verificano a partire dalla predetta data

L'ASPI è gestito dall'INPS

- Gestioni prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti -

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 1)

La funzione dell'**ASPI** è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto **involontariamente** l'occupazione

un'indennità mensile di disoccupazione

È caratterizzata per un ampliamento dell'ambito soggettivo di copertura (apprendisti, soci di cooperative, personale artistico, ecc.)

La riforma degli ammortizzatori sociali

L' **ASPI** andrà a sostituire le attuali indennità DS

dal 01.01.2013

Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

dal 01.01.2017

Indennità di disoccupazione speciale edile

Indennità di mobilità (dal 2013 al 2016 graduale diminuzione del periodo)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 2)

ASPI: SOGGETTI DESTINATARI

- ❑ I lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli **apprendisti**
- ❑ I **soci lavoratori di cooperativa** ed il **personale artistico** con rapporto di lavoro subordinato
- ❑ I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 2 e 3)

ASPI: SOGGETTI ESCLUSI

- ❑ Gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
- ❑ I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo indeterminato
- ❑ I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale
- ❑ I collaboratori coordinati e continuativi

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 4)

ASPI: REQUISITI

- **Soggetto in stato di disoccupazione** è la condizione di colui che è privo di lavoro e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
(art. 1, comma 2, D.Lgs. 181/2000)
- **Stato di disoccupazione involontario**
- **Almeno 2 anni di anzianità assicurativa**
- **Almeno 1 anno (52 sett.) di contribuzione nel biennio precedente** l'inizio del periodo di disoccupazione

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 5)

ASPI: CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Perdita involontaria dell'occupazione:

- ☐ Licenziamento per giusta causa
- ☐ Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- ☐ Contratto a termine

Non possono fruire dell'indennità i lavoratori cessati per **dimissioni**, salvo se rassegnate durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) o **per giusta causa**: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc. (circolare INPS n. 163 del 20.10.2003)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 5)

ASPI: CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Non possono fruire dell'indennità i lavoratori cessati per **risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro, salvo se intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, nelle ipotesi di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** (messaggio INAS n. 387 del 21.12.2012) oppure quale conseguenza di trasferimento del dipendente ad altra sede dell'azienda, distante più di 50 Km dalla residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTRIBUZIONE UTILE

Per il diritto alle prestazioni è considerata valida:

- ❖ la **contribuzione versata** contro la disoccupazione ordinaria (ante 1° gennaio 2013)
- ❖ la **contribuzione dovuta e non versata**, in base al principio della c.d. **automaticità delle prestazioni** (art. 2116 c.c.)

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTRIBUZIONE UTILE

Per il perfezionamento dei **requisiti** sono utili:

- I contributi previdenziali versati durante il **rapporto di lavoro subordinato**
- I contributi figurativi per **maternità obbligatoria**
- I contributi figurativi per il periodo di **congedo parentale**
- I periodi di **lavoro all'estero** in paesi comunitari o convenzionati
- I periodi di **astensione dal lavoro** per malattia figli fino ad 8 anni (max 5 gg. all'anno)

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTRIBUZIONE NON UTILE

Per il perfezionamento dei **requisiti** non sono considerati utili (anche se coperti da contribuzione figurativa) i seguenti periodi:

- **Malattia** ed **infortunio sul lavoro**
- **CIG** e **CIGS** con sospensione dell'attività a zero ore
- Assenze per **permessi e congedi** per l'assistenza di un soggetto con handicap grave

Questi periodi consentono, per il meccanismo della **neutralizzazione**, di ampliare il biennio di riferimento ai fini della verifica del requisito contributivo.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 11)

ASPI: DURATA DELL'INDENNITA'

dal 01.01.2016

per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a partire da tale data

- ❑ **Lavoratore con età inferiore a 55 anni:** max **12 mesi**
(detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nell'arco degli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro)
- ❑ **Lavoratore con età pari o superiore a 55 anni:** max **18 mesi** nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni
(detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nell'arco degli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 45)

ASPI: DURATA DELL'INDENNITA'

dal 01.01.2013 al 31.12.2015 (nel periodo transitorio)

Età del lavoratore	anno 2013	anno 2014	anno 2015
meno di 50 anni	8 mesi	8 mesi	10 mesi
da 50 anni a 55 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
oltre 55 anni	12 mesi	14 mesi	16 mesi

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 46)

INDENNITA' DI MOBILITA' (disposizioni transitorie)

Ai lavoratori collocati in **mobilità** a decorrere dal
1° gennaio 2013 al **31 dicembre 2016**

il periodo massimo di diritto dell'indennità è:

residenza	età	data di uscita dal posto di lavoro				
		2012	2013	2014	2015	2016
Centro - Nord	fino a 40 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Centro - Nord	fino a 50 anni	24 mesi	24 mesi	24 mesi	18 mesi	12 mesi
Centro - Nord	oltre 50 anni	36 mesi	36 mesi	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	fino a 40 anni	24 mesi	24 mesi	24 mesi	12 mesi	12 mesi
Mezzogiorno	fino a 50 anni	36 mesi	36 mesi	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	oltre 50 anni	48 mesi	48 mesi	48 mesi	36 mesi	24 mesi

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 9)

ASPI: MISURA

L'indennità è rapportata alla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali** percepita dal lavoratore nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

L'importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33

$$\text{RMR} = \frac{\text{retribuzione imponibile}}{\text{n. sett. di contribuzione}} \times 4,33$$

RMR: retribuzione media mensile di riferimento

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 7)

ASPI: MISURA

L'importo dell'indennità risulta pari a:

- ❑ 75% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali, se retribuzione mensile pari o inferiore ad € 1180,00 (anno 2013)
- ❑ 75% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali (fino a € 1180,00) + 25% del differenziale tra la retribuzione imponibile mensile ed il predetto importo, se retribuzione mensile superiore ad € 1180,00 (anno 2013)

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la CIGS: l'attuale massimale lordo è € 1119,32 (anno 2012)

- detto importo viene annualmente rivalutato -

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 9)

ASPI: MISURA

- L'indennità mensile viene ridotta del **15%** dopo i primi 6 mesi di fruizione
- L'indennità mensile viene ulteriormente ridotta del **15%** dopo 12 mesi di fruizione

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: MISURA DELL'INDENNITA'

PERIODO	LIMITE DI RETRIBUZIONE	MISURA
primi 6 mesi	inferiore o pari a € 1180,00	75% RMR
primi 6 mesi	superiore a € 1180,00	75% di € 1180,00 + 25% (RMR - € 1180,00)
dal 7° al 12° mese		- 15%
dal 13° al 18° mese		- 15%

IMPORTO MASSIMO € 1119,32

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA

(esempi)

A) somma delle retribuzioni degli ultimi 2 anni pari ad € 35000
contributi maturati nel periodo = 104 sett. (max)

$$\text{RMR} = € 35000 : 104 = € 336,54$$

$$€ 336,54 \times 4,33 = \text{€ } 1457,22$$

B) somma delle retribuzioni degli ultimi 2 anni pari ad € 30000
contributi maturati nel periodo = 75 sett.

$$\text{RMR} = € 30000 : 75 = € 400,00$$

$$€ 400,00 \times 4,33 = \text{€ } 1732,00$$

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CALCOLO DELL'IMPORTO MENSILE (esempi)

A) **RMR**: € 1100,00 x 75% = **€ 825,00**

B) **RMR**: € 1500,00 - € 1180,00 = € 320,00 (differenziale)
€ 1180,00 x 75% = € 885,00
€ 320,00 x 25% = € 80,00
€ 885,00 + € 80,00 = **€ 965,00**

C) **RMR**: € 5000,00 - € 1180,00 = € 3820,00 (differenziale)
€ 1180,00 x 75% = € 885,00
€ 3820,00 x 25% = € 955,00
€ 885,00 + € 955,00 = € 1840,00

€ 1119,32 (importo massimo erogabile)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 13 e 14)

ASPI: PROCEDURA e DECORRENZA

- ❑ L'indennità spetta dall'**8° giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda
- ❑ Per fruire dell'indennità il lavoratore è tenuto a presentare domanda all'INPS - in via telematica - **entro 60 gg.** dalla data di spettanza del trattamento (a pena di decadenza dal diritto)
- ❑ La percezione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 40)

ASPI: DECADENZA

- o Perdita dello stato di disoccupazione
- o Inizio di un'attività in forma autonoma senza aver effettuato la prescritta comunicazione all'INPS relativa al reddito presunto
- o Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di **vecchiaia** o **anticipato**
- o Accoglimento della domanda di pensione di **inabilità** o assegno ordinario di **invalidità** (possibilità di optare per l'ASPI)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 40)

ASPI: DECADENZA

- **Rifiuto di partecipare**, senza un giustificato motivo, **ad iniziative di politica attiva** (formazione o riqualificazione professionale) proposte dai servizi competenti, oppure non regolare partecipazione
- **Rifiuto di una offerta di lavoro** con retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità ASPI

La **decadenza** ha effetto dalla data in cui si verifica l'evento che la determina; il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indennità percepita dal momento della perdita del diritto.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 15)

ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

- ❑ In caso di nuova occupazione con **contratto di lavoro subordinato**, l'indennità viene sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 6 mesi.

Al termine del periodo di **sospensione** l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata interrotta.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 2)

ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

- ❑ In caso di nuova occupazione con **contratto di lavoro subordinato** superiore a 6 mesi, l'indennità decade.

Al termine del rapporto di lavoro il lavoratore avrà diritto ad un nuovo trattamento, previa presentazione della domanda

I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASPI e della mini ASPI

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 17)

ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

- ❑ In caso di svolgimento di un'**attività autonoma o parasubordinata**, con reddito inferiore al limite previsto per la conservazione dello **status di disoccupato** (attualmente pari ad € 4800 annui per il lavoro autonomo ed € 8000 annui per le collaborazioni), il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'INPS entro 30 gg. dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

L'INPS provvederà a ridurre l'indennità di un importo pari all'80% dei compensi preventivati, rapportati tra la data di inizio dell'attività e la data di fine della disoccupazione.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 17 e 18)

ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

La riduzione sarà oggetto di **conguaglio d'ufficio** al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La **contribuzione I.V.S.** versata in relazione all'attività da lavoro autonomo non viene accreditata al lavoratore, ma è riversata alla **Gestione delle prestazioni temporanee** ai lavoratori dipendenti

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

- ❑ Il titolare della prestazione può svolgere, nell'anno 2013, attività di **lavoro accessorio** in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, nel limite massimo di **€ 3000** di corrispettivo

L'INPS provvederà a sottrarre dalla **contribuzione figurativa** relativa all'indennità ASPI, la **contribuzione** derivante dalle prestazioni di lavoro accessorio.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 19)

ASPI: INCENTIVO PER AUTOIMPRENDITORIALITA'

In via sperimentale per il periodo 2013 - 2015 il lavoratore può richiedere **la liquidazione** delle mensilità di indennità non ancora percepite per:

- o **intraprendere** un'attività di lavoro autonomo
- o **avviare** un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa
- o **associarsi** in cooperativa

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 10)

ASPI: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i **contributi figurativi** nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio

- ❑ **sono utili** ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici
- ❑ **non sono utili** ai fini del conseguimento del diritto alla pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTENZIOSO

Il Comitato Provinciale dell'INPS decide in via definitiva i **ricorsi** avverso i provvedimenti adottati in materia di disoccupazione ASPI.

Il **ricorso amministrativo** contro la reiezione della domanda di prestazione va inoltrato online entro il termine (non perentorio) di **90 giorni** dalla data della comunicazione INPS

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTENZIOSO

Il termine per la proposizione del **ricorso giudiziale** è di 1 anno (a pena di **decadenza**) e decorre alternativamente:

- ❖ dal **301° giorno successivo** alla domanda (in caso di mancata definizione)
- ❖ dal **181° giorno successivo** alla comunicazione di reiezione domanda
- ❖ dal **91° giorno successivo** alla presentazione del ricorso al Comitato INPS
- ❖ dal **giorno successivo** alla reiezione del Comitato INPS (se entro i 90 gg.)

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: CONTENZIOSO

	Fase amministrativa	Decisione INPS	DECADENZA azione giudiziaria
Domanda prestazione ASPI	entro 120 giorni	nessuna comunicazione	1 anno + 300 gg. dalla domanda
		comunicazione di reiezione	1 anno + 180 gg. dalla comunicazione INPS
Ricorso amministrativo al Comitato Prov.le (entro 90 giorni)	entro 90 giorni	nessuna comunicazione	1 anno + 90 gg. dal ricorso
	(120 + 90 + 90 = 300 gg.)	comunicazione di reiezione (entro 90 gg.)	1 anno dalla comunicazione INPS

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: A.N.F. e REGIME FISCALE

Per il periodo di fruizione dell'indennità ASPI può spettare al lavoratore anche l'**assegno per il nucleo familiare**

L'indennità ASPI è assoggettata ad **imposizione fiscale** come reddito da lavoro dipendente; l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, opererà sulle somme erogate le ritenute IRPEF e rilascerà al lavoratore il modello CUD

L'Istituto, su richiesta del lavoratore, applicherà le eventuali detrazioni fiscali.

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 20 e 21)

MINI ASPI: TRATTAMENTO BREVE

La Riforma introduce uno speciale trattamento che va a sostituire dal **1° gennaio 2013**, l'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

- ❑ L'indennità di **MINI ASPI** viene pagata non più l'anno successivo, ma mensilmente e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 20)

MINI ASPI: REQUISITI e MISURA

- ✓ Perdita involontaria dell'occupazione
- ✓ In **stato di disoccupazione** (art. 1, comma 2, D.Lgs. 181/2000)
- ✓ Almeno **13 settimane** di contribuzione negli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
- ✓ Non è previsto alcun requisito di anzianità assicurativa

L'importo dell'**indennità mini ASPI** è calcolato in maniera analoga all'indennità ASPI

La riforma degli ammortizzatori sociali

MINI ASPI: CALCOLO DELL'IMPORTO (esempi)

- A) 14 sett. di contribuzione negli ultimi 12 mesi
retribuzione mensile lorda € 1100,00 x 75% = € 825,00 (importo mensile)
€ 825,00 : 4,33 = € 190,53 (importo settimanale)
€ 190,53 x 7 = € 1333,71 (importo complessivo)
- B) 26 sett. di contribuzione negli ultimi 12 mesi
retribuzione mensile lorda € 1200,00
€ 1200,00 - € 1180,00 = € 20,00 (eccedenza)
€ 1180,00 x 75% = € 885,00
€ 20,00 x 25% = € 5,00
€ 885,00 + € 5,00 = € 890,00 (importo mensile)
€ 890,00 : 4,33 = € 205,54 (importo settimanale)
€ 205,54 x 13 = € 2672,02 (importo complessivo)

La riforma degli ammortizzatori sociali

MINI ASPI: CALCOLO DELL'IMPORTO (esempi)

- C) 18 sett. di contribuzione negli ultimi 12 mesi
retribuzione mensile lorda € 1500,00
 $€ 1500,00 - € 1180,00 = € 320,00$ (eccedenza)
 $€ 1180,00 \times 75\% = € 885,00$
 $€ 320,00 \times 25\% = € 80,00$
 $€ 885,00 + € 80,00 = € 965,00$ (importo mensile)
 $€ 965,00 : 4,33 = € 222,86$ (importo settimanale)
 $€ 222,86 \times 9 = € 2005,74$ (importo complessivo)

La riforma degli ammortizzatori sociali

MINI ASPI: CALCOLO DELL'IMPORTO (esempi)

- D) 26 sett. di contribuzione negli ultimi 12 mesi
retribuzione mensile lorda € 2500,00
 $€ 2500,00 - € 1180,00 = € 1320,00$ (eccedenza)
 $€ 1180,00 \times 75\% = € 885,00$
 $€ 1320,00 \times 25\% = € 330,00$
 $€ 885,00 + € 330,00 = € 1215$ (importo mensile)
 $€ 1119,32$ (importo mensile massimo)
 $€ 1119,32 : 4,33 = € 258,50$ (importo settimanale)
 $€ 258,50 \times 13 = € 3360,50$ (importo complessivo)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 23)

MINI ASPI: NUOVA OCCUPAZIONE

In caso di **nuova occupazione** con contratto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 5 giorni

Al termine del periodo di **sospensione** l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui è stata interrotta.

La riforma degli ammortizzatori sociali

MINI ASPI 2012

(ex DS ordinaria con requisiti ridotti)

In via eccezionale, nel periodo transitorio, l'INPS liquiderà una prestazione denominata «**Mini Aspi 2012**»

- ❑ **requisiti assicurativi e contributivi** previsti per diritto alla disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti
- ❑ **durata e misura** calcolate in base alle nuove norme relative all'indennità Mini ASPI

La domanda dovrà essere presentata - esclusivamente in via telematica - entro il **02 aprile 2013** (a pena di decadenza)

(Messaggio INPS n. 20774 del 17.12.2012)

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: MODALITA' DI FINANZIAMENTO

(per i periodi contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2013)

- ☐ Contributo ordinario
- ☐ Contributo addizionale
- ☐ Contributo di licenziamento

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: FINANZIAMENTO

La nuova indennità è finanziata da **contributi** posti a carico del datore di lavoro:

- ❑ **1,31%** delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato (in sostanza il medesimo ed attuale contributo per DS), gli apprendisti ed i soci di cooperative con contratto subordinato

Per i lavoratori per i quali il contributo assicurativo contro la disoccupazione non trovava applicazione, il contributo sarà inizialmente decurtato, ma si procederà all'allineamento graduale all'aliquota ordinaria con incrementi annui pari a:

2013 = 0,26%

2014 = 0,26%

2015 = 0,26%

2016 = 0,26%

2017 = 0,27%

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: FINANZIAMENTO

- ❑ **2,71%** (1,31% aliquota ordinaria + **1,40%** aliquota **addizionale**) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali per i lavoratori a tempo determinato ed in somministrazione a termine, con l'esclusione di:
 - assunzioni in sostituzione di lavoratori assenti
 - assunzioni per svolgimento di attività stagionali
 - lavoratori apprendisti
 - lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- *In questi casi, il datore di lavoro verserà esclusivamente il contributo dell'1,31%*
- *E' prevista la restituzione del contributo addizionale - al datore di lavoro - in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: FINANZIAMENTO

(per i periodi contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2013)

- ❑ **Contributo di licenziamento**, a carico del datore di lavoro, deve essere versato all'INPS in tutti i casi di interruzione del **rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, per le causali che darebbero diritto all'ASPI

E' dovuto nella **misura del 41%** del massimale mensile dell'ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni

- *Fino al 31 dicembre 2016 il contributo non è dovuto per i lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità*
- *Dal 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, detto contributo è triplicato*

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 57)

GESTIONE SEPARATA: AUMENTO CONTRIBUTIVO

Viene disposto, in maniera progressiva, **l'aumento contributivo** per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS, fino a raggiungere l'aliquota del 33% (come i lavoratori dipendenti)

	non assicurati ad altre forme obbligatorie	pensionati ed assicurati altre forme obbligatorie
2010 - 2011	26%	17%
2012	27%	18%
2013	27%	20%
2014	28%	21%
2015	30%	22%
2016	31%	24%
2017	32%	24%
2018	33%	24%

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 51)

GESTIONE SEPARATA: INDENNITA' UNA TANTUM (REQUISITI)

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'INPS spetta **l'indennità una tantum** se soddisfatte le seguenti 5 condizioni:

- ☐ aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza
- ☐ aver conseguito, nell'anno precedente, un reddito lordo complessivo ai fini fiscali non superiore ad € 20000, annualmente rivalutato

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 51 e 56)

GESTIONE SEPARATA: INDENNITA' UNA TANTUM (REQUISITI)

- ❑ aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di **almeno due mesi** nell'anno precedente
- ❑ risulti accreditata presso la Gestione Separata nell'anno di riferimento **almeno 1 mensilità**
- ❑ risultino accreditate presso la Gestione Separata nell'anno precedente **almeno 4 mensilità**

In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015, devono risultare accreditate nell'anno precedente almeno 3 mensilità (e non 4 mensilità)

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 52 e 56)

GESTIONE SEPARATA: INDENNITA' UNA TANTUM (MISURA)

L'**importo** dell'indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, L. 233/90 (nel 2012 è € 14930,00) moltiplicato per il **numero di mensilità** più basso tra le mensilità accreditate nell'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

*In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'indennità è **pari al 7%** (e non il 5%) del minimale annuo*

La riforma degli ammortizzatori sociali

GESTIONE SEPARATA: INDENNITA' UNA TANTUM

(esempio con minimale annuo per il 2012 = € 14930,00)

mensilità accreditate	mensilità non coperte da contribuzione	NUMERO MENSILITA'	7% minimale annuo (2013-2015)	5% minimale annuo (dal 2016)
3 (2013-2015)	9	3	€ 3135,30	€ 2239,50
4	8	4	€ 4180,40	€ 2986,00
5	7	5	€ 5225,50	€ 3732,50
6	6	6	€ 6270,60	€ 4479,00
7	5	5	€ 5225,50	€ 3732,50
8	4	4	€ 4180,40	€ 2986,00
9	3	3	€ 3135,30	€ 2239,50
10	2	2	€ 2090,20	€ 1493,00

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 53)

GESTIONE SEPARATA: INDENNITA' UNA TANTUM

Il **pagamento** avviene:

- ☐ in un'unica soluzione se l'importo è pari od inferiore ad € 1000,00
- ☐ in più rate mensili (pari od inferiori ad € 1000,00) se l'importo è superiore ad € 1000,00

La riforma degli ammortizzatori sociali

DS AGRICOLA ordinaria con i requisiti ridotti

L'art. 2, comma 69 - lett. b), della L. 92/2012 dispone che **dal 01.01.2013** è abrogata la norma relativa alla Ds agricola con i requisiti ridotti

Dall'anno 2013, l'INPS erogherà esclusivamente l'indennità di **disoccupazione agricola ordinaria** con i requisiti normali

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: Lavoratore apprendista (chiarimenti D.G. INPS)

Dal **2013** è estesa agli apprendisti la tutela contro l'involontaria perdita dell'occupazione e diritto alle prestazioni ASPI:

- ❑ **INDENNITA' ASPI** – solo a partire dal 2015, dopo aver perfezionato il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa
- ❑ **INDENNITA' MINI ASPI** – già a partire da aprile 2013, se può far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: Lavoratore socio di cooperativa (chiarimenti D.G. INPS)

Dal **2013** è estesa ai lavoratori soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato la tutela contro l'involontaria perdita dell'occupazione e diritto alle prestazioni ASPI

Poiché inizialmente il contributo per il finanziamento dell'ASPI è inferiore a quello ordinario (1,31%), l'**importo della prestazione** erogato dall'INPS sarà proporzionalmente ridotto

La riforma degli ammortizzatori sociali

ASPI: Revoca giudiziale

Nel caso il beneficiario della prestazione venga **condannato** con **sentenza** per:

- ☐ reati di associazione terroristica
- ☐ attentato per finalità terroristiche o di eversione
- ☐ sequestro di persona
- ☐ associazione di stampo mafioso
- ☐ scambio elettorale
- ☐ strage, ecc. ecc.

Il giudice dispone anche la sanzione accessoria della **revoca** dell'indennità di disoccupazione

La riforma degli ammortizzatori sociali

(art.2, comma 24-bis)

ASPI: Istituti in vigore

Alle prestazioni liquidate dall'ASPI **si applicano**, per quanto non previsto espressamente dalla presente legge di riforma ed in quanto applicabili, le **norme in essere** in materia di **indennità di disoccupazione ordinaria** non agricola